



Num. Ord. Del Giorno

L.0000

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI ((TASI) : APPROVAZIONE E
CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART.
1 COMMA 37 DELLA LEGGE 205/2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018)

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore

Visto: per prescrizione e Assessore

IL SINDACO
Avv. Nicola Giordano

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: TABELLA COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 2018

- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso aprire _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- la Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC), apportando all'art. 1 della Legge n. 147/2013 le seguenti modifiche legislative:
- il comma 639 è stato sostituito dal seguente: *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*
- il comma 669 è stato sostituito dal seguente: *«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- al comma 678 sono stati aggiunti i seguenti periodi: *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.”;*
- al comma 681 sono stati aggiunti i seguenti periodi: *“Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo”;*

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite poteva essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678 1° capoverso);

VISTO l'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale sospende, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale prevede la possibilità di mantenere anche per l'anno 2018, con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione deliberata dal Comune di Andria nel 2015 e confermata per l'anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017, con la quale è stata stabilita l'aliquota TASI nella misura del 2‰, con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali ai sensi della normativa vigente (comma 678 Legge n.147/2013) non possono essere assoggettati ad una aliquota TASI superiore all'1‰.

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09.09.2014;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 del vigente regolamento in materia, laddove si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A**) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- d. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 è stato differito al 31.03.2018, così come stabilito dal Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/18 pubblicato sulla G.U. 38 del 15/02/2018;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2017 in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto della TASI per cui la riscossione ordinaria che dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della legge 147/2013 e dall'art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23/2011;

VISTO l'art. 1, commi dal 669 al 702 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della TASI, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione di C.C. 49 del 9/9/2014;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017 avente ad oggetto "Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione e conferma delle aliquote per l'anno 2017 ai sensi dell'art.1 della legge di bilancio 2017";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore 6° "Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane", a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1° e 3° commissione consiliare permanente, rispettivamente, in data _____ registrando il parere favorevole;

Con voti _____, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **confermare e approvare**, per l'anno 2018, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, le medesime aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deliberate per l'anno 2017, con atto consiliare n. 13 del 30/03/2017, avvalendosi espressamente della disposizione contenuta nell'art.1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e precisamente:
 - aliquota unica per **immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze** (così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per altri immobili o fabbricati (compreso le aree fabbricabili) **nella misura unica del (due per mille)**;

-aliquota per **fabbricati rurali strumentali nella misura dell'1‰ (uno per mille)**, ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento in materia, si individuano i principali servizi indivisibili, nonché i relativi costi di cui all'**Allegato A**) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale a cura dell'ufficio Tributi, entro il termine legislativamente previsto;
5. di pubblicare, a cura del Servizio Tributi, le aliquote TASI sul sito istituzionale del Comune, anche in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. *di dichiarare* il presente provvedimento, con separata votazione, con voti _____, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

ALLEGATO A – COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

TASI 2018
COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

SERVIZIO	previsione di spesa 2018
MANUTENZIONE STRADE	€ 1.324.921,19
MANUTENZIONE P.ILLUMINAZIONE	€ 432.685,12
CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 1.680.000,00
CONSUMO ACQUA FONTANE	€ 230.000,00
MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	€ 2.002.499,54
MANUTENZIONE VERDE SCUOLE	€ 188.278,17
UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	€ 125.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	€ 45.000,00
PULIZIA E CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 285.000,00
	102.569,84
MANUT. VILLE E PARCHI GIARDINI	€ 85.820,00
GESTIONE PARCHI E GESTIONE BAGNI P.	€ 170.086,50
VIGILANZA PARCHI COMUNALI	€ 33.500,00

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Servizio Risorse Economiche
dott. Domenico de NIGRIS
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

09/03/2018
Il,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

09/03/2018
Il,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore

INTELLIGENZA ECONOMICA
SISTEMA PER LA GESTIONE
DEI RISORSE UMANE

INTELLIGENZA ECONOMICA
SISTEMA PER LA GESTIONE
DEI RISORSE UMANE

INTELLIGENZA ECONOMICA
SISTEMA PER LA GESTIONE
DEI RISORSE UMANE